

AVVISO

CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI AMBULANZA DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE COME MEZZO "DI NORMALE USO" PER IL SERVIZIO 118. ANNO 2020 – DI CUI ALLA D.G.R. n. 55/13 DEL 05.11.2020.

In esecuzione alla D.G.R. N. 55/13 del 05.11.2020, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 69 del 19.11.2020, questa Azienda rende noto con il presente avviso le modalità di partecipazione per la richiesta del contributo per l'acquisto di ambulanza da utilizzare esclusivamente come mezzo di "normale uso" per il servizio 118 relativamente all'anno 2020, secondo i criteri definiti dalla Regione Autonoma della Sardegna nella D.G.R. sopra menzionata.

Art. 1. Oggetto del contributo e acquisti finanziabili

Il contributo oggetto del presente avviso è concesso alle Organizzazioni di volontariato, iscritte nei Registri di cui all'art. 5 della L.R. n. 39/1993, per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing di ambulanze da utilizzare esclusivamente come mezzo "di normale uso" per il servizio 118.

Art. 2. Soggetti destinatari:

Possono presentare domanda per la concessione del contributo le Associazioni di Volontariato:

- 1) costituite nelle forme previste dall'articolo 3 della L.R. 13 settembre 1993, n. 39, iscritte nel Registro di cui all'articolo 5 della medesima legge nel **Settore Sociale - sezioni: sanità - assistenza sociale – igiene - sport**, e che operano nel campo dell'assistenza agli infermi, ai sensi dell'articolo 118 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11;
- 2) che dispongono di un solo mezzo di "normale uso" per svolgere il servizio, di proprietà dell'Organizzazione;
- 3) che possiedono i requisiti previsti dalla convenzione vigente, stipulata con AREUS per il servizio 118;
- 4) che hanno sede nella Regione Sardegna;
- 5) che non hanno posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale (L.R. 11 aprile 2016 n. 5 art. 14);

Si precisa che potrà essere inoltrata una sola istanza.

Possono presentare istanza per l'acquisto di ambulanza solo ed esclusivamente le Associazioni di volontariato che svolgono il servizio 118.

Art. 3. Modalità di presentazione e contenuto della domanda

La richiesta di contributo, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione, dovrà essere inoltrata all'AREUS esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'AREUS, ossia entro il giorno **18.05.2021**.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportato esclusivamente la seguente dicitura: **"Richiesta concessione contributo per acquisto ambulanza- anno 2020"**.

Il sistema informatico provvederà a restituire al mittente la ricevuta contenente il numero di protocollo di acquisizione della documentazione inoltrata. A tal riguardo si chiede di conservare tale ricevuta.

Al fine di agevolare il monitoraggio delle istanze presentate si chiede di inoltrare una mail ordinaria all'indirizzo email della Dr.ssa Roberta Serra (roberta.serra@areus.sardegna.it), di avvenuto invio della documentazione in parola. (NON INVIARE DOCUMENTAZIONE - LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DEVE PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC).

Non verranno prese in considerazione ai fini dell'ammissione della concessione del contributo le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato e quelle non inviate a mezzo PEC.

La domanda a pena di inammissibilità dovrà essere compilata secondo lo schema allegato 1) al presente avviso e dovrà riportare:

- ✓ generalità del Legale Rappresentante dell'Associazione richiedente con allegata copia del documento di identità in corso di validità;
- ✓ generalità dell'Associazione richiedente e relativo codice fiscale;
- ✓ dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell'Associazione con la quale dichiara:
 - ✓ che l'Associazione di Volontariato è costituita nelle forme previste dall'art. 3 della L.R. 13 settembre 1993, n. 39;
 - ✓ che è iscritta al Registro Regionale del Volontariato, di cui all'art. 5 della L.R. 13 settembre 1993, n. 39 - **Settore Sociale- Sezioni: sanità e assistenza sociale – igiene – sport**, e che opera nel campo dell'assistenza agli infermi, ai sensi dell'articolo 118 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11;
 - ✓ di disporre di un solo mezzo di "normale uso" per svolgere il servizio 118 di proprietà dell'Organizzazione di Volontariato;
 - ✓ il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione vigente stipulata con AREUS per il servizio 118;
 - ✓ che l'Associazione di Volontariato ha sede legale presso la Regione Sardegna;
 - ✓ di non avere posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale (L.R. 11 aprile 2016 n. 5);

Art. 4. Criteri di valutazione della domanda di contributo

Ai fini dell'assegnazione del contributo sono individuati i seguenti criteri di valutazione per l'acquisto dell'ambulanza da utilizzare esclusivamente come mezzo "di normale uso" per il servizio 118, stabiliti dall'art. 5 della D.G.R. 55/13:

- ✓ anno di immatricolazione;
- ✓ numero di Km percorsi.

Per ciascuno dei criteri verrà attribuito il relativo punteggio così come nello schema di seguito riportato e la sommatoria dei punteggi assegnati ad ogni singolo requisito rappresenta, per l'Organizzazione di volontariato il risultato finale ai fini della formazione della graduatoria:

Criteri per la valutazione delle richieste di accesso ai contributi per l'acquisto di ambulanza di "normale uso" per il Servizio 118

Requisiti	Parametri	Punti	Parametri	Punti	Parametri	Punti	Parametri	Punti	Parametri	Punti	Parametri	Punti	Parametri	Punti	Parametri	Punti
Anno immatricolazione ambulanza di "normale uso"	2012	10	2013	9	2014	8	2015	7	2016	6	2017	4	2018	1	2019	0

Km percorsi ambulanza di "normale uso"	DA		DA		DA		DA		DA		DA		DA			
	200.000		169.999		149.999		129.999		109.999		89.999		69.999			
	A	10	A	9	A	8	A	7	A	6	A	4	A	1	<50.000	0
	170.000		150.000		130.000		110.000		90.000		70.000		50.000			

- ✓ Se il mezzo di "normale uso" è stato acquistato con contributo regionale si applica una decurtazione di 5 punti al totale.
- ✓ Se il mezzo di "normale uso" da sostituire è stato acquistato con risorse proprie ma l'Organizzazione di volontariato ha comunque beneficiato negli ultimi 10 anni di un contributo regionale per l'acquisto di un'ambulanza si applica una decurtazione di 3 punti al totale.
- ✓ Se l'Organizzazione di volontariato non ha mai usufruito di un contributo regionale per l'acquisto di un'ambulanza si aggiungono 3 punti al totale.
- ✓ In caso di parità di punteggio precede l'Organizzazione di volontariato con il maggior numero di ore di servizio attivo in convenzione e a seguire con il maggior numero di interventi effettuati negli ultimi due anni (2018-2019).

Art. 5. Modalità di definizione della misura del contributo.

L'entità del contributo per l'acquisto dell'ambulanza è stabilita nella misura di € 22.000,00.

Art. 6 Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo alle Organizzazioni di volontariato beneficiarie sarà erogato da AREUS previa presentazione della seguente documentazione:

1. fattura quietanzata dell'ambulanza acquistata;
2. certificato di collaudo dell'ambulanza, come da allegato 3);
3. dichiarazione di presa in carico dell'ambulanza da parte del Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato, dichiara che la somma tra eventuali altri finanziamenti pubblici ricevuti per l'acquisto dell'ambulanza e il presente contributo non supera il 100% del valore del bene acquistato (cumulabilità art. 9) – (come da allegato 2). Nel caso la somma sia superiore al valore del bene acquistato il contributo concesso da AREUS sarà ridotto proporzionalmente.
5. indicazione della banca/bancoposta, codice IBAN dell'Organizzazione di volontariato beneficiaria.

Nel caso di acquisto dell'ambulanza mediante contratto di leasing è necessario presentare quanto segue:

1. contratto di leasing (anche in copia);
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato, contenente l'impegno al riscatto dell'ambulanza, pena la revoca del contributo concesso;
3. copia quietanzata della fattura di acquisto dell'ambulanza da parte della Società di leasing con la quale è stato stipulato il contratto;

4. certificato di collaudo dell'ambulanza acquistata, come da allegato 3);
5. dichiarazione di presa in carico dell'ambulanza;
6. nota del Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato nella quale dichiara che la fattura n. _____ del _____ intestata alla Società di leasing _____ è riferita all'acquisto di un'ambulanza da parte della medesima Organizzazione;
7. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato, dichiara che la somma tra eventuali altri finanziamenti pubblici ricevuti per l'acquisto dell'ambulanza e il presente contributo non supera il 100% del valore del bene acquistato, (cumulabilità art. 9) – (come da allegato 2). Nel caso la somma sia superiore al valore del bene acquistato il contributo concesso da AREUS sarà ridotto proporzionalmente.
8. codice IBAN, postale o bancario dell'Organizzazione di volontariato beneficiaria.

Art. 7

Informazione e pubblicità

L'Organizzazione di volontariato beneficiaria è obbligata ad apporre idonea dicitura sul mezzo attestante che lo stesso è stato acquistato con il contributo della Regione Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna - L. R. n. 11/1988, articolo 118 e a trasmettere unitamente alla documentazione di cui all'art. 6 (Modalità di erogazione dei contributi), una o più fotografie dalle quali si evidenzia l'avvenuta pubblicità.

Art. 8

Cumulabilità

Nel caso l'Organizzazione di volontariato abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per l'acquisto dell'ambulanza, la somma degli stessi con il presente contributo non potrà superare il 100% del valore del bene acquistato.

Art. 9

Revoca del contributo

Il contributo concesso è revocato e si procede al recupero delle risorse erogate, qualora l'Organizzazione di volontariato beneficiaria non rispetti quanto previsto dal presente provvedimento o nel caso in cui risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero.

Art. 10

Alienazione o donazione dell'ambulanza ammessa a contributo

L'alienazione o la donazione dell'ambulanza ammessa a contributo è autorizzata dall'AREUS, previa comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, su richiesta dell'Organizzazione di volontariato, esclusivamente in presenza di gravi e straordinarie circostanze che non consentono la prosecuzione dell'attività dell'Organizzazione di volontariato.

Art. 11

Attività di controllo

L'AREUS dispone interventi a campione su almeno il 10% dei contributi concessi, dando comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, per verificare la veridicità dei dati forniti e l'utilizzo dei beni acquistati con contributo, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della L.R. n. 39/1993.

